



Deliberazione n. 1

**AMMINISTRAZIONE CONDIVISA,
GESTIONE DEI BENI COMUNI E RIGENERAZIONE URBANA**

Premesso che sulla base del principio di sussidiarietà, sancito anche a livello costituzionale, Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

Che lo Statuto di Roma Capitale, al suo articolo 2, comma 2, dispone che l'azione amministrativa deve essere improntata al rispetto del principio di sussidiarietà;

Che va incoraggiato il coinvolgimento dei cittadini, che può attuarsi in diverse forme e deve riguardare tutti gli aspetti della vita amministrativa, dall'assunzione di decisioni a carattere generale alla gestione dei beni comuni;

Che la partecipazione popolare al processo decisionale è riconosciuta dallo Statuto di Roma Capitale, che prevede diversi strumenti a tal fine, quali il referendum e il diritto d'iniziativa;

Che per garantire l'effettività del principio di sussidiarietà è necessario, inoltre, stabilire forme e modi dello svolgimento da parte dei cittadini di iniziative a favore della collettività, nonché modalità e condizioni del ruolo svolto dal soggetto pubblico;

Che tali iniziative devono riguardare, in primo luogo, la cura dei beni comuni, intesi come beni che non coincidono né con la proprietà privata, né con la proprietà dello Stato o di altri soggetti pubblici, ma esprimono dei diritti inalienabili dei cittadini, e il cui godimento deve essere consentito a tutti, senza possibilità di appropriazione da parte di soggetti privati, e rispetto ai quali l'intervento dei soggetti pubblici non è in grado di assicurare in modo soddisfacente la fruizione da parte della collettività;

Che l'affidamento della gestione di beni pubblici o a uso collettivo a terzi non implica in alcun modo volontà di alienazione da parte dell'amministrazione;

Che nella città di Roma sono presenti diverse realtà associative che manifestano la vivacità del tessuto civico cittadino e rappresentano una domanda da parte dei cittadini di prendersi cura dei beni comuni;



Che, al tempo stesso, la cittadinanza può constatare quotidianamente lo stato di abbandono in cui versano numerosi spazi pubblici, lasciati all'incuria e fonte di disagi dal punto di vista del decoro urbano, della salute pubblica, della salubrità dell'ambiente e della pubblica incolumità;

Che, in ossequio al principio sancito dall'articolo 1, comma 1-bis della legge n. 241 del 1990, che prevede lo svolgimento di funzioni amministrative mediante atti di natura non autoritativa in via preferenziale, i cittadini, singoli e associati, devono essere investiti della possibilità di prendersi cura dei beni comuni attraverso la conclusione di specifiche forme di atti convenzionali, volte all'instaurazione di partenariati sostenibili, stabili e di lungo periodo tra il soggetto pubblico e la comunità;

Che l'attività svolta dai cittadini, singoli e associati, può dar luogo per il futuro a esenzioni di specifici tributi (cd. *baratto amministrativo*), conformemente alle vigenti disposizioni legislative in vigore, come interpretate dalla giurisprudenza in materia (Corte dei conti, sez. Emilia Romagna, 23 marzo 2016, 27/2016/PAR);

Che tale attività non dovrà limitarsi a beni individuati dall'amministrazione comunale, ma potrà riguardare anche quelli individuati da cittadini, singoli e associati, la cui cura risponde all'interesse generale;

Che è altrettanto necessario che l'amministrazione comunale non sia deresponsabilizzata attraverso la mera delega di funzioni di interesse pubblico a cittadini, gruppi e associazioni;

Che ciò implica che l'amministrazione dovrà farsi carico di uno stringente controllo sulla gestione dei beni comuni affidata a terzi, ponendovi fine qualora non dovessero essere rispettate le condizioni inizialmente previste o i beni vengano, di fatto, sottratti alla possibilità di fruizione da parte della collettività;

Che è pertanto necessario costituire un Ufficio per i Beni comuni incaricato dell'attuazione della presente delibera e del coordinamento delle attività dei diversi Dipartimenti interessati, nonché dell'ascolto delle istanze provenienti dai cittadini che prendono in carico la gestione dei beni comuni conformemente alla presente delibera, attraverso la creazione di un'apposita Consulta dell'amministrazione condivisa, in cui tali soggetti siano adeguatamente rappresentati;

Che l'amministrazione dovrà inoltre intraprendere idonee attività di formazione dei dipendenti capitolini, al fine di diffondere la cultura della sussidiarietà e della cura dei beni comuni in tutti gli uffici interessati, e di comunicazione, per mettere tutta i cittadini



romani in condizione di intraprendere azioni di amministrazione condivisa conformemente alla presente delibera;

Che le regole cui deve essere subordinata la gestione dei beni comuni da parte di cittadini, singoli e associati, devono essere contenute in apposito regolamento, considerando anche quanto elaborato dal Laboratorio per la sussidiarietà (Labsus), come da Allegato 1 alla presente delibera;

Che in data _____ il Direttore del Dipartimento _____ ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo unico degli enti locali, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore F.to: _____”;

Che in data _____ il Direttore del Dipartimento _____ ha attestato ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. i) e j) del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, come da dichiarazione allegata in atti, la coerenza della proposta di deliberazione indicata in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzionalità dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore F.to: _____;

Che in data _____ il Dirigente _____ della Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo unico degli enti locali, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente F.to: _____”;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2 del Testo unico degli enti locali;

Visto l’articolo 118, comma 4 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*;



Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, *Codice dell'amministrazione digitale*;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;

Visto l'articolo 24 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

Vista la deliberazione della Giunta capitolina n. 384 del 25 ottobre 2013, *Approvazione del nuovo assetto della macrostruttura capitolina e del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale*;

Vista la deliberazione della Giunta capitolina n. 140 del 30 aprile 2015, *Linee guida per il riordino, in corso, del patrimonio indisponibile in concessione*;

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

1. di adottare il Regolamento per l'amministrazione condivisa e la gestione dei beni comuni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea capitolina dopo aver proceduto alla consultazione della cittadinanza e delle associazioni, sia *on line* sia attraverso l'organizzazione di iniziative *ad hoc*;
2. di istituire un Ufficio per i Beni comuni per lo svolgimento di tutte le attività correlate all'attuazione della presente delibera.



ALLEGATO 1

REGOLAMENTO DI ROMA CAPITALE PER L'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E LA GESTIONE DEI BENI COMUNI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con la Costituzione e lo Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli art. 118, comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.
2. Il regolamento riguarda la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa che può essere avviata per autonoma iniziativa dei cittadini o su proposta dell'amministrazione comunale.
3. La collaborazione tra cittadini e amministrazione, estrinsecata attraverso l'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa, realizza l'amministrazione condivisa.
4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari di Roma Capitale che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Articolo 2 – Definizioni

1. Per *Beni comuni urbani* si intendono i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, attivandosi nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione per garantirne la fruizione collettiva e condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa.
2. Per *Cittadini attivi* si intendono tutti i soggetti (singoli, associati o riuniti in formazioni sociali anche informali, anche di natura imprenditoriale) che si attivano anche per periodi di tempo limitati per la cura, la gestione o la rigenerazione dei beni comuni urbani in forma condivisa ai sensi del presente regolamento. Per quanto riguarda, in particolare, le persone fisiche, possono essere cittadini attivi:

- a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali di Roma Capitale o comunque residenti a Roma;
 - b) i cittadini non residenti a Roma, che esercitano in essa la propria attività prevalente di lavoro;
 - c) gli studenti non residenti a Roma, che esercitano in essa la propria attività di studio presso scuole o università;
 - d) gli stranieri presenti nel territorio nazionale e residenti a Roma o ivi aventi il domicilio per ragioni di studio o di lavoro.
3. Per *Amministrazione condivisa* si intende il modello organizzativo che, attuando la sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini e amministrazione di condividere su un piano paritario risorse e responsabilità nell'interesse generale.
 4. Per *Proposta di collaborazione* si intende la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, gestione o rigenerazione dei beni comuni urbani in forma condivisa. L'iniziativa può essere spontanea oppure formulata in risposta a una proposta dell'amministrazione.
 5. Per *Patto di collaborazione* si intende l'atto mediante il quale Roma Capitale e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, gestione o rigenerazione di beni comuni urbani in forma condivisa.
 6. Per *Cura in forma condivisa* si intende l'intervento dei cittadini per la conservazione, manutenzione e abbellimento dei beni comuni urbani che produce capitale sociale, facilita l'integrazione e rafforza i legami di comunità.
 7. Per *Rigenerazione* si intende attività di fruizione collettiva, recupero e trasformazione dei beni comuni urbani con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità economica.
 8. Per *Gestione* si intende l'attività volta a garantire nel tempo l'efficacia e la sostenibilità economica degli interventi di cura e rigenerazione.
 9. Per *Fruizione collettiva* si intende la disponibilità e il godimento di un bene comune da parte di tutti gli appartenenti ad una comunità.
 10. Per *Spazi pubblici* si intendono gli spazi ad uso sociale o collettivo, luoghi della vita collettiva della comunità, con particolare riguardo a aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Articolo 3 - Principi generali

1. 1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai principi generali contenuti nello Statuto di Roma Capitale e, inoltre:
 - a) alla fiducia reciproca, ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica;

- b) alla pubblicità e trasparenza; l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione rispetto alle proposte pervenute, alle forme di sostegno assegnate, alle decisioni assunte, ai risultati ottenuti e alle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.
- c) alla responsabilità; l'amministrazione valorizza la responsabilità dell'istituzione e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione, nonché quale presupposto affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili, continuativi e misurabili.
- d) all'inclusività e all'apertura; gli interventi di cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni sono organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività.
- e) al contrasto delle discriminazioni; la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e abilità.
- f) alla sostenibilità; l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future.
- g) alla proporzionalità; l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.
- h) all'adeguatezza e differenziazione; le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.
- i) all'informalità; l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura il massimo di flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica.
- j) all'autonomia civica; l'amministrazione riconosce il valore dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini.



- k) alla prossimità; l'amministrazione riconosce le comunità locali come livello privilegiato per la definizione di patti di collaborazione per la cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani.

Articolo 4 - Cittadini attivi

1. L'intervento di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali.
3. Gli interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui l'amministrazione può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini attivi.

Articolo 5 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Roma Capitale e cittadini attivi concordano ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, rigenerazione e gestione dei beni comuni in forma condivisa.
2. Il contenuto del patto è definito negli schemi tipo di patti elaborati dall'amministrazione capitolina e messi a disposizione del pubblico anche attraverso il portale web di cui all'articolo 21.
3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
 - e) le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei lavoratori;
 - f) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 19 del presente



regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;

- g) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati a Roma Capitale dai cittadini attivi in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
 - h) le forme di sostegno messe a disposizione da Roma Capitale, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione con i cittadini è potenzialmente in grado di generare;
 - i) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico e valutazione, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione pubblicate attraverso l'apposito portale web di cui all'art. 21;
 - j) l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto;
 - k) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
 - l) le modalità di rivalsa dell'amministrazione nei confronti dei cittadini che dopo la stipula del patto di collaborazione non adempiono, in tutto o in parte, a quanto da esso previsto;
 - m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
4. La conclusione anticipata del patto sarà tassativamente disposta qualora il bene comune urbano venga sottratto alla disponibilità della collettività o vengano violate le condizioni poste per assicurarne la fruizione collettiva.
5. Il patto non potrà in alcun caso prevedere l'alienazione del bene comune urbano interessato a favore dei cittadini attivi o di terzi.

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 6 - Disposizioni generali

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da assicurare la massima

prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino; consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo.

2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi viene istituito l'Ufficio per i Beni comuni (d'ora innanzi *Ufficio*). L'Ufficio avrà il compito, fra l'altro, di raccogliere direttamente o attraverso i dipartimenti e i municipi le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, svolgere l'istruttoria e la valutazione della fattibilità, individuare e supportare il Dirigente e gli uffici competenti, coordinare i diversi uffici in caso di competenze sovrapposte.
3. A livello di ciascun municipio, è istituito un referente per i beni comuni, incaricato di coordinare le azioni di gestione dei beni a livello municipale.
4. L'Ufficio, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, si avvale della collaborazione di un comitato consultivo composto da un referente dei Dipartimenti Patrimonio, Ambiente, Comunicazione e del Segretariato Generale e del Municipio o dei Municipi di volta in volta interessati, in qualità di membri permanenti, e di un referente di ciascuno dei dipartimenti a seconda dell'ambito sul quale verte la proposta di collaborazione.
5. L'Ufficio si dota di uno sportello anche telematico per semplificare i rapporti con i cittadini.

Articolo 7 – Patti di collaborazione ordinari

1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione riempiendo un apposito modulo, secondo il modello predisposto dall'amministrazione e messo a disposizione anche attraverso il portale web di cui all'articolo 21, ed inviandolo direttamente all'Ufficio, anche per via telematica.
2. L'Ufficio identifica entro 15 giorni il Dirigente responsabile che, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, sottoscrive il patto di collaborazione e lo pubblica sul portale di cui all'art. 21.
3. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione l'Ufficio lo comunica ai proponenti entro 10 giorni dalla domanda, illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive.

Articolo 8 – Patti di collaborazione complessi

1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura o rigenerazione di spazi o beni comuni urbani che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione e alla gestione continuata nel tempo di tali beni per svolgere attività di interesse generale presentano la propria proposta di collaborazione all'Ufficio, anche per via telematica.



2. Roma Capitale può autonomamente individuare e proporre ai cittadini beni comuni urbani che possono essere oggetto di patti di collaborazione complessi.
3. In entrambe le fattispecie di cui ai commi 1 e 2 l'Ufficio svolge entro 15 giorni l'attività istruttoria, definisce le linee di indirizzo per la cura, la gestione o la rigenerazione in forma condivisa, pubblica sul portale di cui all'art.21 l'avviso per la presentazione di proposte di collaborazione da parte della cittadinanza e individua l'Ufficio competente e il Dirigente delegato alla sottoscrizione del patto di collaborazione. Le proposte di collaborazione devono essere presentate nel termine di 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso.
4. Entro il termine dell'attività istruttoria, qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione complesso, l'Ufficio lo comunica ai proponenti illustrandone le motivazioni, dopo aver chiesto le eventuali informazioni integrative necessarie.
5. Se alla scadenza del termine di presentazione delle proposte, per i medesimi spazi o beni comuni, pervengano all'Ufficio più proposte, queste saranno valutate dall'Ufficio stesso in base a principi di cui all'art. 3.
6. L'Ufficio, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica dei patti di collaborazione complessi presentati ai sensi dei commi 1 e 2, predispone, entro 10 giorni dalla conclusione dell'attività di valutazione, gli atti necessari alla presentazione di una delibera da approvare in Giunta capitolina contenente l'elenco di tali patti.
7. Il patto di collaborazione complesso viene sottoscritto dal Dirigente competente a seguito dell'approvazione da parte della Giunta capitolina.

CAPO III – CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 9 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa di immobili e spazi pubblici

1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.
2. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.
3. Le proposte riguardanti patti di collaborazione complessi finalizzati alla manutenzione ed alla riqualificazione di beni immobili devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.



4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione e la riqualificazione di beni immobili.
5. Resta ferma, per i lavori eseguiti, la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche.
6. Ove possibile, sono ammessi lavori in autocostruzione. In tal caso gli Uffici competenti devono verificare la qualità dei materiali e delle opere.
7. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono preventivamente sottoposti alla Sovrintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico dell'amministrazione capitolina.
8. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la rigenerazione o la gestione in forma condivisa di immobili prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi, garantendone l'uso nell'interesse generale e una gestione improntata a principi di condivisione e partecipazione.
9. La durata delle attività previste dai patti di collaborazione si può estendere fino a tre anni, rinnovabili una sola volta nel caso dei patti ordinari e due volte nel caso dei patti complessi.
10. Roma capitale può favorire forme di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi.

CAPO IV - FORME DI PROMOZIONE E SOSTEGNO

Articolo 10 - Esenzioni, agevolazioni, promozione e autofinanziamento

1. Ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 novembre 2014, n. 164, l'amministrazione capitolina può disporre esenzioni di specifici tributi per attività poste in essere nell'ambito dei patti di collaborazione.
2. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del canone ai sensi dell'art. 19 comma 2 del Regolamento C.O.S.A.P. (Deliberazione Ass. Cap. 39/2014), in quanto attività assimilabili a quelle svolte Roma Capitale per attività di pubblico interesse.
3. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento C.O.S.A.P. (n. 39/2014) e per l'applicazione

del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

4. Roma Capitale, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
5. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.
8. Roma Capitale favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 6.
5. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di rigenerazione o di gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani che l'amministrazione capitolina ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di 11 collaborazione può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi.

Articolo 11 – Informazioni sugli immobili e spazi pubblici

1. L'amministrazione si impegna a favorire la presentazione di proposte di patti di collaborazione mettendo a disposizione della cittadinanza tutti gli strumenti di conoscenza del patrimonio immobiliare capitolino di cui dispone.
2. L'amministrazione si impegna altresì a favorire l'attività di individuazione, censimento e segnalazione, presso le strutture centrali e decentrate preposte ai patti di collaborazione, di beni capitolini che possono essere oggetto di patti di collaborazione. A tal fine sarà messo a disposizione di tutti i soggetti interessati anche il sistema cartografico capitolino mpic.
3. I beni comuni a disposizione per i patti di collaborazione comprenderanno prevalentemente beni in parziale o totale disuso, che non rientrino in piani, programmi, progetti, bandi o contratti già predisposti o in via di predisposizione da parte delle amministrazioni competenti.
4. I beni individuati per i patti di collaborazione confluiscono in una Banca Dati pubblica, consultabile sul Portale dell'amministrazione condivisa e presso la Casa della Città.

Articolo 12 - Forme di sostegno

1. Ferme restando le fattispecie di cui all'art.10, Roma Capitale può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione.



2. Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'amministrazione non può destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi a meno che questi non derivino dall'attuazione di specifici progetti finanziati con fondi non comunali a favore di particolari categorie di cittadini. L'utilizzo di tali contributi deve essere debitamente rendicontato all'interno del portale web di cui all'art. 21.
3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di rigenerazione o di gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani che Roma Capitale ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di sostegni a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:
 - a. l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale in stato di degrado o abbandono affinché siano curati e rigenerati;
 - b. l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle utenze;
 - c. l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
 - d. la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.

Articolo 13 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

1. Il patto di collaborazione, come forma di riconoscimento delle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni. Non sono escluse forme di sponsorizzazione.

CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 14 - Comunicazione

1. Roma Capitale, al fine di favorire il progressivo radicamento del modello dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare i cittadini e i dipendenti comunali sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani.

Articolo 15 - Trasparenza, misurazione, valutazione e portale web

1. La documentazione delle attività svolte, essenziale al fine del buon funzionamento del presente Regolamento, dovrà essere raccolta, pubblicata nell'apposito Portale dell'amministrazione condivisa e debitamente valutata dall'Ufficio, al fine di dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed amministrazione per la cura dei beni comuni.
2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
3. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
 - a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
 - b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
 - c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione 14 contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
 - d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
4. La valutazione deve contenere informazioni relative a:
 - a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
 - b) azioni e servizi resi;
 - c) risultati raggiunti;
 - d) risorse disponibili e utilizzate.
5. Roma Capitale si adopera per consentire un'efficace diffusione della documentazione riguardante i patti sottoscritti e dei risultati della valutazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso il Portale dell'amministrazione condivisa di cui al comma 1, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.



6. Per facilitare l'individuazione degli spazi e degli immobili oggetto dei patti di collaborazione, e quindi per consentire una verifica e valutazione delle azioni e servizi resi, l'amministrazione si impegna a mettere a disposizione sul portale dell'amministrazione condivisa gli strumenti cartografici di cui già dispone, prevedendone anche uno sviluppo per realizzare modalità di interscambio di informazioni.

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 16 - Prevenzione dei rischi

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, l'amministrazione capitolina ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
3. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni, in 15 conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.
4. L'amministrazione capitolina può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

Articolo 17 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio delle attività previste dai patti di collaborazione.



3. Roma Capitale resta esclusa da ogni responsabilità civile o penale verso terzi derivante dagli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose, dai cittadini nell'esercizio delle attività previste dai patti di collaborazione.
4. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo, anche con riferimento alle disposizioni in materia di prevenzione dei rischi.

Articolo 18 - Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 19 - Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra cittadini ed amministrazione le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani.

Articolo 20 - Entrata in vigore e sperimentazione

1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.
2. Ad un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Ufficio redige, anche in collaborazione con i sottoscrittori dei patti, una relazione per verificarne l'attuazione e valutare l'opportunità di adottare interventi correttivi.

Articolo 21 - Realizzazione del Portale dell'amministrazione condivisa

1. Al fine della corretta applicazione del presente Regolamento l'amministrazione capitolina si impegna alla realizzazione del Portale dell'amministrazione condivisa. Il portale, oltre a soddisfare le esigenze di informazione, trasparenza e valutazione di cui all'art. 17, deve anche facilitare le procedure della partecipazione democratica on



line. I contenuti dello stesso portale debbono essere georeferenziati, usabili e accessibili sui principali dispositivi tecnologici. I contenuti del Portale dell'amministrazione condivisa dovranno essere coordinati con la sezione Amministrazione trasparente del sito di Roma Capitale e degli altri soggetti pubblici interessati.

2. Nelle more della realizzazione del suddetto Portale, l'Amministrazione capitolina, per ottemperare alle finalità di cui al c.1, si avvale degli strumenti di comunicazione già in uso presso gli uffici, con particolare riferimento al portale capitolino www.comune.roma.it.

Articolo 22 - Disposizioni transitorie

1. Le esperienze di collaborazione tra cittadini e amministrazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.
2. Almeno per il primo anno di sperimentazione, l'Ufficio per i Beni comuni è inserito nel Dipartimento Comunicazione e correlato alle materie relative alla partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini, qualità dei servizi e coordinamento Urp.